

SENTENZA

Tribunale sez. I - Nola, 25/01/2022, n. 169

Intestazione

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Alfonso Annunziata, ha pronunciato, all'udienza del 25.01.2022, la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 3372/2019 del Ruolo Generale, avente ad oggetto: contratti bancari e vertente

TRA

Pl. s.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù della procura in atti, dall'Avv. An.Pa. ed elettivamente domiciliata come in atti

PARTE ATTRICE

E

Ba.Mo. S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù della procura in atti, dall'Avv. Eu.Mo. ed elettivamente domiciliata come in atti

PARTE CONVENUTA

CONCLUSIONI: come da verbali di causa e comparse depositate.

(Si omettono i verbali dell'udienza)

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Va preliminarmente osservato che la Pl. s.r.l., con l'atto introduttivo del presente giudizio, ha chiesto al Tribunale di Nola, sulla base delle argomentazioni in atti, l'adozione dei provvedimenti pure indicati in atti.

Instauratosi il contraddittorio, si è costituita in giudizio la società convenuta, resistendo con le argomentazioni in atti.

Alla prima udienza, questo Tribunale in diversa composizione, non risultando che le parti vi avessero provveduto, ha assegnato alle stesse il termine di 15 giorni per l'esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria di cui al D.lgs. n. 28/2010, venendo in rilievo nel caso di specie una controversia in materia di contratti bancari. Il Tribunale nel medesimo provvedimento ha evidenziato la necessità dell'esperimento senza successo della mediazione ai fini della procedibilità della domanda giudiziale.

All'udienza successiva, questo Tribunale, sempre in diversa composizione, constatato che non risultava l'instaurazione del procedimento di mediazione disposto alla suindicata udienza, ha assegnato alle parti un apposito termine per il deposito di memorie al fine di controdedurre sulla rilevata questione di improcedibilità della domanda.

Orbene, le parti nel termine alle stesse assegnato non hanno provato l'esperimento con esito negativo del tentativo di mediazione obbligatoria, anzi, esse hanno dichiarato di non essere in possesso del verbale di mediazione.

Parte attrice ha provato, con il documento allegato alle note autorizzate del 29.01.2021, solo la convocazione per il procedimento di mediazione a seguito di una sua apposita istanza e, quindi, di essersi in un primo momento attivata ai fini dell'instaurazione della procedura di mediazione obbligatoria, ma non ha fornito l'indispensabile prova della prosecuzione e della conclusione con esito negativo della procedura de qua, così come non ha provato la dedotta non imputabilità a sé e alla controparte del mancato possesso del verbale di mediazione per l'asserito mancato invio dello stesso dal mediatore.

La società attrice ha anche proposto, nelle summenzionate note autorizzate, un'istanza di rimessione in termini, rigettata da questo Giudice all'udienza del 06.05.2021, "non essendo stata provata la sussistenza delle condizioni per il suo accoglimento, anche a non voler considerare il fatto che essa non è stata proposta nella prima difesa utile di parte attrice (ossia all'udienza del 03.12.2020), circostanza, questa, di per sé già rilevante in senso ostativo all'accoglimento dell'istanza de qua".

Pertanto, alla medesima udienza, questo Giudice ha fissato l'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e l'eventuale discussione della causa, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..

Ora, le parti hanno depositato le suindicate note per la trattazione scritta della presente udienza, sostitutive della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.

Va chiarito che non osta alla decisione della causa in data odierna ai sensi di tale ultima norma la richiesta, ad opera della convenuta, nelle suindicate note, della concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., avendo comunque la parte de qua precisato, sia pur sinteticamente, le proprie conclusioni nella consapevolezza, stante il summenzionato provvedimento del 06.05.2021, del fatto che alla presente udienza la causa poteva essere decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. Parimenti non ostativa alla decisione della causa in data odierna è la circostanza che parte attrice non ha precisato le conclusioni nelle sue note finalizzate alla partecipazione all'odierna udienza, ma ha chiesto la revoca del provvedimento del 06.05.2021 e la concessione dei termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., proprio perché la parte de qua era a anch'essa a conoscenza dell'incombente per il quale è stata fissata l'odierna udienza e doveva essere consapevole della possibilità di un rigetto della propria istanza di revoca.

Tanto premesso, la domanda attorea deve essere dichiarata improcedibile, non essendo stato provato, come sopra precisato, l'asserito esperimento con esito negativo della procedura di mediazione obbligatoria, proprio perché le parti non sono in possesso del verbale di mediazione con esito negativo, la cui produzione è necessaria, non potendo le parti limitarsi alla prova dell'avvenuta attivazione della procedura di mediazione, dovendo provare anche la sua conclusione infruttuosa. Se così non fosse, infatti, verrebbe frustrata la ratio della normativa vigente in materia.

Ed invero, ai sensi dell'art. 5 co. 1 bis D.Lgs. n. 28/2010, chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia, fra l'altro, in materia di contratti bancari - come, appunto, nel presente procedimento - è tenuto ad esperire il tentativo di mediazione ivi previsto. La medesima disposizione, poi, precisa che "l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale".

Ebbene, dal tenore letterale delle suindicate disposizioni si evince inequivocabilmente che il mancato espletamento della procedura di mediazione obbligatoria deve comportare la declaratoria di improcedibilità della domanda attorea, essendo l'attore obbligato ad esperire il procedimento di mediazione, in quanto soggetto che intende esercitare in giudizio un'azione, come osservato, nella sua motivazione, dalla Sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 19596 del 18.09.2020.

Alla luce di tali considerazioni, come sopra anticipato, la domanda giudiziale dell'attrice - non essendo state proposte domande riconvenzionali da parte della convenuta, che sarebbero state anch'esse improcedibili, secondo quanto stabilito dalla succitata sentenza delle Sezioni Unite - deve essere dichiarata improcedibile.

Non possono, poi, essere suffragate opposte conclusioni dal rilievo attoreo secondo cui il deposito del verbale di mediazione non costituirebbe l'unica prova dell'esperimento del

tentativo di mediazione normativamente prevista. Ed invero, non è dato ravvisare un documento equivalente al summenzionato verbale sul piano probatorio, tanto più che, secondo un condivisibile orientamento della giurisprudenza di merito, il deposito del verbale di mediazione con esito negativo è necessario anche al fine di consentire il controllo della regolarità della mediazione, che il giudice deve valutare d'ufficio, indipendentemente dalla non contestazione circa l'esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria ad opera della controparte, riscontrabile nel presente giudizio (cfr. Tribunale di Nocera Inferiore, Sentenza dell'11.03.2021).

Parimenti irrilevante è l'osservazione attorea circa la natura di norme di stretta interpretazione delle disposizioni che prevedono l'improcedibilità, poiché evidenziando la necessità del deposito del verbale di mediazione al fine di provare la mediazione stessa non si interpreta di certo estensivamente l'art. 5 D.Lgs. n. 80/2010 che prevede, appunto, l'improcedibilità in esame.

Inoltre, l'orientamento giurisprudenziale richiamato da parte attrice (Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 40035 del 14.12.2021) non si attaglia al caso di specie, poiché la menzionata giurisprudenza fa prevalere l'esperimento del primo incontro delle parti davanti al mediatore con esito negativo entro l'udienza di rinvio fissata dal giudice sull'eventuale avvio della mediazione oltre l'apposito termine di quindici giorni, mentre ciò che manca nel presente giudizio è proprio il primo incontro delle parti davanti al mediatore, di cui non vi è prova. Pertanto, non è stato possibile accogliere la summenzionata istanza di revoca e, di conseguenza, come sopra anticipato, la domanda attorea deve essere dichiarata improcedibile. Infine, ai sensi dell'art. 92 c.p.c. nel suo testo conseguente dalla Sentenza n. 77/2018 della Corte Costituzionale, la sussistenza di altre (rispetto a quelle espressamente previste dalla succitata norma) gravi ed eccezionali ragioni induce a compensare integralmente fra le parti le spese di lite. Le summenzionate ragioni ulteriori nel senso sopra precisato, in particolare, vanno ravvisate nel fatto che la presente lite implica la risoluzione di questioni di non irrilevante complessità, oggettivamente controverse e dall'esito incerto. Deve ritenersi assorbita ogni altra questione.

P.Q.M.

Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:

- dichiara improcedibile la domanda giudiziale proposta da Pl. s.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro tempore;

- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.

Così deciso in Nola il 25 gennaio 2022.

Depositata in Cancelleria il 25 gennaio 2022.

GUIDO CARLI

© Copyright Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A. 2022

27/08/2022